REGOLAMENTO (CE) N. 528/2000 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2000

relativo all'apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di circa 14 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ([2]), in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Occorre mettere in vendita sul mercato comunitario una quantità di circa 14 000 tonnellate di risone detenuto dall'organismo d'intervento greco, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento ([3]).

(2) Tenuto conto del deterioramento del prodotto, conseguente al lungo periodo di magazzinaggio, è opportuno determinare il prezzo minimo di vendita di ogni partita messa in vendita, in funzione delle sue caratteristiche specifiche, secondo quando disposto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 ([5]).

(3) Il comitato di gestione per i cereali, non ha emesso alcun parere nel termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento greco indice una gara, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, per la vendita sul mercato interno di circa 14 000 tonnellate di risone da esso detenute.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 75/91, le offerte presentate devono riguardare una partita intera.

Articolo 3

1. Il termine per la prima presentazione delle offerte è fissato al 21 marzo 2000, mentre il termine per l'ultima presentazione delle offerte è fissato al 4 aprile 2000.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento greco:

DIDAGEP
Directorate General for the Administration of Purchases of Agricultural Produce
Acharnon Street 241
GR-10466 Athens
Tel.: (30-1) 865 99 41 e 867 31 49
Fax: (30-1) 862 93 73

Articolo 4

I prezzi minimi di vendita da rispettare sono i seguenti:

— Partita n. 1 Prezzo 185 EUR/t
  — Deposito Krokio Volos n. 514 (559,640 t)
— Partita n. 2 Prezzo 195 EUR/t
  — Deposito Krokio Volos n. 504 (1 815,650 t)
  — Deposito Krokio Volos n. 511 (1 313,280 t)
— Partita n. 3 Prezzo 206 EUR/t
  — Deposito Miloi Giannitsa n. 4 (1 615,100 t)
  — Deposito Miloi Giannitsa n. 5 (1 574,520 t)
— Partita n. 4 Prezzo 214 EUR/t
  — Deposito Miloi Giannitsa n. 2 (1 615,100 t)
— Partita n. 5 Prezzo 224 EUR/t
  — Deposito Miloi Giannitsa n. 1 (1 609,690 t)
  — Deposito Miloi Giannitsa n. 3 (1 606,980 t)
— Partita n. 6 Prezzo 242 EUR/t
  — Deposito Miloi Giannitsa n. 8 (810,218 t)
  — Deposito Miloi Giannitsa n. 9 (1 094,480 t).

Articolo 5

L'organismo d'intervento greco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, i quantitativi venduti e i prezzi di vendita delle varie partite.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([2]) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.
([3]) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.
([4]) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 43.
([5]) GU L 190 del 19.7.1997, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione